



**GRUPPO CONSILIARE LEGA LIGURIA- SALVINI**

*Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria*

Via Fieschi 15 - 16121 Genova

Tel.: 010/548.5836/4422 e-mail: gruppo.legaliguriasalvini@regione.liguria.it



**PROPOSTA DI LEGGE**

**DI INIZIATIVA DEI**  
**CONSIGLIERI REGIONALI**

Mabel **RIOLFO**

Brunello **BRUNETTO**

Sandro **GARIBALDI**

Stefano **MAI**

Alessio **PIANA**

**Avente ad oggetto:**

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008,  
N. 34 (NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI  
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ)”**

**Genova, 24 Marzo 2021**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la L. n. 54/2006, entrata in vigore dal 16 marzo 2006, si è introdotto nell'Ordinamento Italiano il principio dell'affidamento condiviso.

In particolare l'art.1, intervenendo nel Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, ha modificato tutta la materia relativa ai rapporti tra i figli ed i genitori nelle cause di separazione e divorzio.

La disciplina relativa all'affidamento condiviso prevede il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. E ciò si collega all'art. 30 della Costituzione, che, al comma I, statuisce che: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio".

Successivamente, la materia è stata regolamentata dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219, e dal successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154, pubblicato l'8.01.2014 sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 7.02.2014, che ha stabilito la "modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati nel e fuori del matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi". Tale norma ha tra l'altro introdotto l'importante equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, statuendo che sia un Organo giudiziario unico competente a valutare tutti i procedimenti di affidamento dei figli minori sia quelli relativi alle coppie sposate che a quelle di fatto.

Tale normativa, in particolare, ha introdotto l'articolo 337-ter del codice civile (che ha modificato il previgente art. 155 c.c.), il quale prevede che il figlio «ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» e che il giudice deve valutare «prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori».

Il decreto legislativo del 28.12.2013 n. 154, ha riformulato anche l'art. 337 quater c.c., che ha sostituito l'art. 155 bis c.c., prevedendo la possibilità di un accordo tra i genitori sulle questioni di maggiore rilievo per la prole.

In particolare, l'art. 337 quater c.c, stabilisce che: «il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il loro interesse».

Pertanto, il genitore non affidatario potrà concordare con l'altro solo le decisioni di maggiore interesse, riguardanti i figli, ed avrà il diritto-dovere di vigilare sulla loro crescita, potendo anche ricorrere all'autorità giudiziaria qualora il genitore affidatario avesse preso decisioni pregiudizievoli per l'interesse della prole.

Tuttavia, l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale relativamente alle scelte più rilevanti per la prole potrà incontrare un limite, indicato nel terzo comma di tale articolo: «salvo che non sia diversamente stabilito».

Al fine però che entrambi i genitori, e pertanto anche quello non collocatario, sia messo nelle condizioni di esercitare correttamente la propria responsabilità genitoriale, appare necessario che gli stessi siano in grado di avere le medesime informazioni inerenti i propri figli da parte delle Pubbliche Istituzioni. Ciò sia nel caso in cui il provvedimento giudiziario stabilisca un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale tout court, quanto nel caso in cui sia previsto un esercizio separato limitatamente all'ordinaria amministrazione

Questa proposta di legge non influisce sulla situazione anagrafica del figlio minore, ma ha unicamente un'incidenza amministrativa che permette ad entrambi i genitori di essere destinatari delle medesime comunicazioni senza alcun sbilanciamento dell'uno rispetto all'altro (come, a titolo di esempio, relativamente a comunicazioni inerenti le attività scolastiche o sanitarie).

L'obiettivo della proposta di legge è quindi quello di porre al centro, a livello regionale, il diritto dei figli minori a fruire dell'apporto educativo ed affettivo di entrambi i genitori.

## **RELAZIONE ARTICOLATA**

L'**articolo 1** provvede a cambiare il nome della L.R. n. 34/2008.

L'**articolo 2**, al comma 1, prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 34/2008 specificando il campo applicativo del principio del mantenimento del rapporto dei figli con entrambi i genitori.

Il comma 2 prevede l'inserimento del comma 1 bis all'articolo 1 della L.R. n. 34/2008 con cui si intende promuovere interventi volti ad assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori per le informazioni riguardanti i figli minori.

L'**articolo 3** prevede l'inserimento dell'articolo 2 bis alla L.R. n. 34/2008 con cui si dispone che le comunicazioni della Regione e degli Enti del sistema regionale, relative ai minori, siano indirizzate ad entrambi i genitori. Si stabilisce che l'istanza del genitore debba essere corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli e l'obbligo di comunicare eventuali variazioni. Si promuove anche l'attivazione di protocolli d'intesa.

L'**articolo 4** contiene la norma di invarianza finanziaria.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008, N. 34 (NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ)”**

#### **Articolo 1**

(Modifica del titolo della L.R. n. 34/2008)

Il titolo della L.R. n. 34/2008 “Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà” viene sostituito dal seguente: “Norme per il sostegno dei genitori separati in caso di difficoltà e per il diritto del minore ad un rapporto continuativo con entrambi i genitori”.

#### **Articolo 2**

(Modifiche all’articolo 1 della L. R. n. 34/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della L.R. n. 34/2008 le parole “anche dopo la separazione dei coniugi.” sono sostituite dalle seguenti: “anche in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della L.R. n. 34/2018 è inserito il seguente

comma 1 bis: “La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia ed in attuazione del disposto di cui al precedente comma 1, al fine di garantire al minore il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, promuove interventi per assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori delle informazioni riguardanti i figli minori.

### **Articolo 3**

(Inserimento dell’articolo 2 bis alla  
L.R. n. 34/2008)

Dopo l’articolo 2 della L.R. n. 34/2008 è inserito il seguente articolo:

“Art. 2 bis

(Comunicazioni di competenza  
regionale)

1. Nei casi di cui all’articolo 1 comma 1 bis, su istanza di almeno uno dei genitori, le comunicazioni della Regione e degli Enti del sistema regionale, relative ai minori, sono indirizzate ad entrambi i genitori, nel rispetto della normativa nazionale vigente e dei provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, l’istanza del genitore è corredata dal provvedimento giurisdizionale

riguardante i figli. Il genitore comunica altresì le eventuali modifiche dello stesso.

3. La Regione, ai fini di cui all'articoli 1 comma 1 bis, promuove l'attivazione di protocolli d'intesa con gli Enti Locali, Istituzioni e ogni altro soggetto operante in tutela dei minori, relativamente alle comunicazioni di competenza.

#### **Articolo 4**

##### **Norma finanziaria**

Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.

F.to Mabel RIOLFO

F.to Brunello BRUNETTO

F.to Sandro GARIBALDI

F.to Stefano MAI

F.to Alessio PIANA